

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Roma, li 4 Febbraio 1975

DIV. XVII SEZ. III
PROT. N. 5171481/A. 2.39

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

CAPITANERIA DI CIRCOLARE N. 149	
LIVCFN Serie:	I
Prot. N.	4354 titolo: Demanio Marittimo
Data	13 FEB 1975
Cat.	VI-9

A TUTTI GLI ENTI AUTONOMI
PORTUALI

LORO SEDI

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

OGGETTO: Occupazioni abusive sul demanio marittimo. Intervento dei Comuni costieri per demolizione fabbricati abusivamente realizzati. Istruttoria per concessioni demaniali marittime per atti formali.

E' noto che il fenomeno delle occupazioni abusive ha assunto nel corso degli ultimi anni proporzioni ed indici allarmanti tanto da suscitare, stante i danni a volte irreversibili causati al demanio marittimo, anche ripercussioni ovviamente negative nell'opinione pubblica e nella stampa.

La suddetta situazione richiede, come del resto è stato ribadito anche con la circolare n.141 in data 8 Agosto 1973, l'espletamento da parte di questa Amministrazione di una incisiva azione intesa a prevenire e reprimere il fenomeno di cui trattasi e cio, nel contesto altresì di una auspicabile, concreta collaborazione con le altre Amministrazioni parimenti interessate alla questione, in relazione alle molteplici conseguenze negative quali, a titolo di esempio, l'incidenza delle costruzioni abusive sull'assetto urbanistico e paesaggistico etc. che derivano dal fenomeno stesso.

Nel contesto di tale indirizzo ed in considerazione che le costruzioni di cui trattasi, oltre ad essere realizzate in difetto del previsto titolo di concessione e quindi in violazione delle vigenti norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, avvengono il più delle volte senza il rilascio agli interessati della prescritta licenza edilizia, questo Ministero ha ritenuto di interessare della questione anche il Ministero dell'Interno per un miglior perseguimento della azione intesa alla tutela dei beni demaniali marittimi. Il suindicato Dicastero, con nota n.17442/95/1 in data 2 agosto u.s., ha convenuto sulla prospettata opportunità di interessare i Comuni costieri affinché, nell'esercizio delle competenze ad essi spettanti nei confronti delle violazioni dei Piani Regolatori, collaborino appunto alla tutela dei

./.

beni in argomento mediante la demolizione dei fabbricati su di esso realizzati.

In relazione a quanto sopra premesso, si invitano le Autorità in indirizzo a sensibilizzare, previ peraltro opportuni contatti con le locali Prefetture, le competenti Regioni ed i Comuni costieri compresi nei rispettivi ambiti di giurisdizione a prestare una quanto più fattiva e concreta collaborazione per le demolizioni d'ufficio delle abusive costruzioni.

Con l'occasione, si tiene a precisare, come rilevato dal Consiglio di Stato, che di fronte ad una costruzione comunque contrastante con norme di legge (anche se non direttamente intese alla tutela di interessi marittimi, come quelle ad esempio per la difesa del paesaggio etc.) l'interesse primario dell'Amministrazione Marittima sia quello di non tollerare costruzioni abusive su suolo demaniale: all'Organo indicato dall'art.54 del Cod.Nav.non compete alcuna discrezionalità in merito alla valutazione dell'opportunità di fare luogo o meno all'ingiunzione di rimettere le cose nel pristino stato.

Pertanto, sempre ed in ogni caso si deve provvedere all'ingiunzione di cui sopra ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La questione di cui sopra ha, nel contesto dell'indirizzo seguito da questa Amministrazione per la repressione del fenomeno, formato, altresì, oggetto di una richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato per quanto attiene l'individuazione dei reati ipotizzabili nei confronti dei responsabili e l'adozione da parte della Autorità giudiziaria delle sanzioni previste dalle norme del Codice Penale.

Il suindicato Organo Generale Consultivo, dopo un'approfondita disamina della questione, con consultazione n.521/63 del nove gennaio c.a., ha affermato l'inderogabile necessità, discendente anche dall'obbligo penalmente sanzionato dall'art.2 del Codice di Procedura Penale, che i fatti relativi alle abusive occupazioni in questione vengano senza indugio rapportati all'Autorità competente per quei provvedimenti che questa riterrà di dovere prendere.

Ed in tale rapporto - ha altresì precisato l'Avvocatura Generale dello Stato - dovranno essere esposte le circostanze di fatto accertate con la maggiore esattezza possibile ed anche documentalmente mediante rilievi planimetrici o fotografici, concludendo come generalmente si conclude un rapporto redatto dalla Pubblica Amministrazione nei seguenti termini: "Poiché nelle circostanze suesposte appaiono ravvisabili gli estremi di fatti in ipotesi penalmente rilevanti, tanto si rapporta alla S.V. per quei provvedimenti che riterrà di adottare".

Peraltro, come altresì prospettato dal suindicato Organo Consultivo, di ogni denuncia potrà essere inviata copia a ciascuna Avvocatura competente per territorio ai fini della necessaria assistenza dell'Amministrazione in sede penale, anche mediante la costituzione di parte civile, ove potrà allora sostenersi quella tesi che valgono ad indirizzare il Giudice verso l'inquadramento delle singole fattispecie nelle figure criminose di cui agli artt. 631 o 632 del Codice Penale o 1161 Cod. Nav. -

Le Capitanerie di Porto in indirizzo dovranno pertanto in situazioni del genere uniformarsi alla linea di condotta suggerita dalla Avvocatura Generale dello Stato.

Si ritiene, con l'occasione, di richiamare altresì l'attenzione di codeste Capitanerie su quanto già rilevato in passato, con precedenti circolari, in merito alla necessità che agli atti di sottomissione facciano seguito, al più presto possibile, gli atti formali.

Al riguardo, si fa presente che la Corte dei Conti, in occasione del controllo su di un atto di concessione preceduto da un atto di sottomissione rilasciato molti anni prima, ha trasmesso alla Procura Generale della stessa Corte gli atti per l'accertamento delle relative responsabilità.

I titolari degli Uffici in indirizzo dovranno pertanto tenere ben presente che, in casi del genere, potranno essere per primi chiamati in giudizio avanti alla Procura della Corte dei Conti.

Per evitare, comunque, che il più volte lamentato inconveniente continui a protrarsi, questo Ministero dispone che entro un anno dal rilascio di un atto di sottomissione debba essere stipulato l'atto definitivo.

Ove ciò non avvenga - in casi che non possono non considerarsi eccezionali, dato che in base alle precedenti direttive gli atti di sottomissione vengono ora rilasciati quando i principali adempimenti istruttori sono stati già eseguiti - i titolari delle Capitanerie di Porto dovranno specificare o a questo Ministero o, a seconda della competenza, alla Direzione Marittima, le ragioni obiettive per le quali non è stato possibile addivenire alla stipulazione dell'atto definitivo.

Fin da questo momento, le Capitanerie forniranno a questo Ministero dati precisi per aggiornare l'elenco delle concessioni regolarizzate con atti di sottomissione.

Con l'occasione, continuando questo Ministero a riscontrare irregolarità del genere, si ribadisce l'assoluto divieto di disciplinare con semplici licenze concessioni comportanti la costruzione di opere di difficile rimozione. I titolari degli Uffici competenti devono tenere ben presente la grave responsabilità personale che dall'inosservanza di tale precisa disposizione loro deriverebbe, /.

essendo di tutta evidenza il danno che subisce l'Erario quando opere destinate a passare in proprietà dello Stato non vengono, invece, incamerate per essere state, appunto, regolarizzate con semplice licenza anziché con atto formale.

In questo quadro inteso a richiamare non solo ad un rigoroso e costante rispetto della legge, ma anche ad assicurare l'osservanza dei principi generali precedentemente stabiliti per un'amministrazione dei beni demaniali marittimi sempre più corretta e sempre più ispirata al criterio fondamentale della pubblicità di tali beni, si ritiene opportuno abrogare la circolare n.107 in data 30 dicembre 1968, rimanendo quindi inteso che su tutte le domande di concessione aventi per oggetto la costruzione di opere stabili ed implicanti quindi il rilascio di atti formali, effettuati gli opportuni accertamenti preliminari e compilato il noto Mod.78, sarà chiesta esplicita autorizzazione al proseguimento dell'istruttoria o al Ministero o alla Direzione Marittima, a seconda della rispettiva competenza.

Si resta in attesa di assicurazioni da parte di tutti i destinatari, compresi, quindi, gli Enti portuali, dato che questi, pur essendo sottoposti a controlli di diversa natura, sono egualmente tenuti alla rigorosa osservanza delle norme di legge vigenti in materia di demanio marittimo. Tra queste, si ricorda, sono comprese quelle riguardanti la determinazione dei canoni e quelle riguardanti la disciplina mediante atti formali delle opere destinate a passare in proprietà dello Stato, il quale rimane sempre il titolare dei beni demaniali loro affidati in gestione.

Si rimane in attesa di cortesi, sollecite assicurazioni.

IL MINISTRO
F.to G.Gioia

Visto p.c.c.:

IL PRIMO DIRIGENTE



DM/ro.